S. Isidorus Hispanus Agricola innumerabilibus tam in vita quam post mortem resplenduit miraculis Obijt anno dni. M.C.LXX.

GLI

STATUTI

DELLA NOBIL' ARTE

DELL'AGRICOLTURA

Dell'Università de' Buattieri della Città di Frascati.

DEDICATI

All'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore

DON ORAZIO ALBANI

Principe di Soriano.

IN ROMA, MDCCXXXIII.

Nella Stamparia della Rev. Camera Apostolica.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo PRINCIPE

ON dovevano certamente, o Signore uscire alla publica luce questi Statuti fatti per il miglior regolamento della nostra Communanza, se non che portando

tando in fronte il Vostro nome veneratissimo, a misura di quella forza, e potere, che i medesimi ricevono dal nome autorevole dell' Eminentissimo Cardinal San Clemente Vostro Zio, e Governatore amantissimo di questa nostra Città. Annovera essa fra tanti beneficj ricevuti dal Gran Pontefice Clemente XI. di santa, ed immortale memoria, per il più singolare quello di poter' ubbidire ancor oggi al di lui Nipote degnissimo, alla di cui providenza, e paterna amorevolezza deve la conservazione de suoi dritti, la riparazione delle publiche Strade, l'accrescimento delle sue rendite, e finalmente la commune sicurezza, e tranquillità. Ancora adesso si gloria il Tribunale della Nobil' Arte dell' Agricoltura di Roma della sorte

goduta

goduta di aver' avuto per Capo, e Difensore il Principe Don Carlo Vostro Padre di chiarissima ricordanza; che però crediamo non poterfi ascrivere a nostro ardimento la scelta da noi fatta di Voi per nostro Protettore, in cui, come degno rampollo di pianta sì illustre, e per l'indefesso amore, che portate alle belle Arti, allo studio delle quali vi siete dedicato, e per la maturità del Senno, che sorpassa per lungo tratto gl'anni teneri dell'età Vostra, e per un certo Signoril contegno, a cui mirabilmente accoppiate la più affabile, e cortese gentilezza, non solo torniamo a rivedere i di lui candidissimi costumi, e sembianze, ma scorgiamo altresì ravvivata tutta quell' Anima Eccelsa, e rifiorita quella, che chiamasi Patrum Virtus *senza*

perder

perder punto nella vivezza del ritratto parte alcuna, benche menoma, del ſuo Originale. Contentatevi dunque Principe Eccellentiſſimo di gradire queſta ſincera, benche leggeriſſima teſtimonianza dell' infinite obligazioni, che profeſſiamo alla Voſtra eccelſa ſplendidiſſima Famiglia, proteſtandoci con profondo riſpettoſiſſimo oſſequio.

Di V. E.

Umiliſs., Devotiſs., ed Obligatiſs. Servidori
Vincenzo Senni, e Filippo Bianchi Deputati dell' Univerſità de' Buattieri di Fraſcati.

INDICE
DE' CAPITOLI.

CAP. XIX.

STA-

STATUTI

DELLA NOBIL' ARTE

DELL'AGRICOLTURA

Dell'Univerſità de' Buattieri della Città di Fraſcati.

CAPITOLO PRIMO

Della Feſta di S. Iſidoro, & altre Opere Pie.

OGNI commodità, e bene, che ſi gode dagli Uomini in queſto baſſo Mondo, deveſi riconoſcere dalla mano Onnipotente, e miſericordioſa del Signor Iddio, mediante l'interpoſizione de' noſtri Santi Protettori, ed il ſimile deveſi riconoſcere dalla buona riuſcita di tutte le ſorti di negozj, e particolarmente di queſta della Campagna ſoggetta ad infinite diſgrazie, ſe dal Cielo non ne reſta preſervata.

Quindi è, che l'Università nostra per tenere impegnato l'autorevole Patrocinio di S. Isidoro presso il Signore Iddio, acciò mediante la di lui interposizione abbia l'Università godere di tutti li vantaggi, & essere preservati dalle disgrazie, che ogni anno celebri la Festa di S.Isidoro con quella Solennità, che porta il potere, e forze di questa Università, conforme fin'ora si è pratticato, ed in detta Festa si debba fare l'Espòsizione del Venerabile.

E perche da nostri Antichi troviamo introdotto l'uso lodevole nel giorno dell'Apparizione de' Santi Protettori di questa Città Sebastiano, e Rocco di mandare in dono al di loro Altare nel Duomo vecchio di questa Città tanta Cera, che importi scudi trè, ed il simile nella Festa di S. Antonio Abbate all'Adunanza eretta sotto l'invocazione di detto Santo nella Chiesa Catedrale, e finalmente contribuire consimil somma all'Esposizione delle quarant'ore, che si fa dalla Congregazione de' Nobili nelli trè ultimi giorni di Carnevale ciascun'anno in questa Chiesa del Colleggio de' Gesuiti, ordiniamo, che ogn'anno la nostra Università, e per essa il Camerlengo della medesima seguiti a fare detti atti di pietà, sperando, che per sola misericordia del Signore Iddio, mediante il Patrocinio di detti Santi, la nostra Università abbia a godere di tutte le benedizioni del Cielo.

C A P. II.

Della Congregazione Generale, e modo di radunarsi, e votare in detta Congregazione.

BEnche per lo passato sempre siasi pratticato, che tutte le Congregazioni di questa Università siansi radunate nel Palazzo, e Sala Residenziale del Magistrato

avan-

avanti l'Illustrissimi Signori Luogotenente, Conservatori, e Sindaco di detta Città, con tutto ciò si è riconosciuto, che alle volte per non avere questa nostra Università Statuto particolare, siano nate delle confusioni circa il modo di votare. Ordiniamo pertanto, che in avvenire queste debbano radunarsi nella detta Sala Conservatoriale nel luogo stesso, dove si celebrano li Consigli di detta Città, presidendo in essa detti Illustrissimi Signori Luogotenente, Conservatori, e Sindaco, li quali abbiano in dette Congregazioni non solo il Voto consultivo per quello riguardano tutti l'interessi, onorificenze, ed ogn'altra cosa dell'Università, ma abbiano ancora il Voto decisivo, conforme pratticano in tutti gl'altri Consegli della Communità con l'assistenza del Cancelliere d'essa Communità, quale sia tenuto di registrare le proposizioni, che si faranno in dette Congregazioni, come più diffusamente si dirà nel Capitolo VIII. d' esso Cancelliere.

Le dette Congregazioni, o Adunanze dovrà il Camerlengo dell'Università intimarle giuridicamente per uno de' Mandatarj personalmente il giorno avanti, che dovranno tenersi, e mancando qualcuno di quelli, che devono intervenirvi, e se per tal mancanza non potesse farsi canonicamente detta Congregazione, incorra nella pena di giulj cinque per ogni mancanza, d'applicarsi, come vien disposto nel Capitolo XXXI.

Radunata, che sia la Congregazione, e doppo, che si è fatta l'invocazione allo Spirito Santo dal Cancelliere della medesima con la solita Orazione &c. dovrà il Camerlengo esporre all'Adunanza suddetta il motivo, che ha avuto di convocarla, doppo di che dovrà fare la proposizione di quei negozj, e cose che dovranno risolversi in detta Congregazione.

Et occorrendo a qualcuno d'arringare contro dette proposizioni, o pure accalorirle con più forti motivi,

o farne de' nuove, restando in libertà di ciascuno il proporle, questo debbasi fare con tutta onestà, non con voce alta, nè con parole pungenti, e il tutto dovrà registrarsi, e non essendovi altri, che oppongouo, si dovrà prima mettere a partito la detta proposizione, o arringo per Voti segreti da riscuotersi da uno de' Famigli delli Signori Conservatori, precedendo prima la dichiarazione, che Chi vuole per accettata la proposizione proposta, voti con la Palla, o Voto negro, e chi è di contrario sentimento, voti con la Palla, o Voto bianco, quali riscossi dentro la solita Urna, si voti la medesima dallo Sindaco della Città nel solito Bacile, che si numerano i Voti nelli publici Consigli dallo Sindaco della Città, quale dovrà contarli alla presenza di tutti, ed in modo, che ogn'uno li possa vedere per distinguere, se la proposizione fatta, sia accettata, o rejetta.

Si è detto nel §.2., che dette Congregazioni generali possino essere ordinate, e coadunate ogni volta, che il Camerlengo ne riconosca il bisogno, con tutto ciò noi ordiniamo, che onninamente ogni anno nella prima Domenica di Settembre debbasi radunare una Congregazione generale, nella quale nella forma prescritta debbansi eleggere, e creare tutti gl'Ufficiali della detta Università, cioè Camerlengo, Sindici, Contatori de' Bestiami, Agrossatori de' medesimi, Stimatore, ed Agrimensore, Procuratore, Cappellano, quelli, che dovranno comporre la Congregazione segreta, e Guardiano dell'Erbe, quali dovranno eleggersi a Voti segreti, come si è detto di sopra, e quelli così eletti non possino ricusare sotto la pena di scudi dieci d'applicarsi, come si dirà nel Capitolo XXXI.

Si debba intendere la Congregazione canonicamente adunata, quando in essa v'intervenga il Signor Luogotenente, due Conservatori almeno, lo Sindaco, e la maggior parte di quelli, che compongono, ed hanno

Voto

Voto nell'Università, di modo, che se siano dieci quelli, che hanno Voto nelle Congregazioni di detta Università, quando vi siano sei d'essi con detti Signori Luogotenente, Conservatori, e Sindaco, s'intenda la Congregazione per legittimamente fatta, e canonicamente adunata, e lo stesso dovrà pratticarsi nella numerazione de' Voti, cioè quella parte, che averà Voti favorevoli, che eccederanno la metà delli Congregati, s'intenda per vinto il partito.

Se alcuno in detta Congregazione sarà proposto all'essercizio di qualche Carica d'essa Congregazione nel ballottarlo, che si dovrà fare, per vedere, se detta proposizione venghi accettata, dovrà il Soggetto proposto astenersi dal votare nè prò, nè contrà, & il Cancelliere dovrà notarlo nel Libro con le parole = & esso N. N. non votò.

CAP. III.

Dell'Uffizio del Camerlengo.

E Perche in questa nostra Università la principal Carica, ed Uffizio si è il Camerlengo della medesima, la cura del quale sarà di riscuotere, ed essiggere tutte l'Entrate, e Proventi d'essa Università, compreseci ancora le pene tanto per causa di danni dati, quanto per ogni altra pena stabilita nel presente Statuto, Resti de' Sindicati, ed ogn'altro, pagare i pesi della medesima, ed invigilare a tutt'altro, che porti l'osservanza tanto de' presenti Statuti, quanto d'ogni altra cosa, che sia d'utile, o danno dell'Università suddetta; Ordiniamo, che, seguita l'elezzione da farsi, come nel Capitolo antecedente, debba esso Camerlengo pigliare, e farsi dare dal Cancelliere tutte le notizie sì per quello riguarda l'in-

l'intereſſe, che per quello concernono gl'altri negozj reſtati indeciſi, sì in Fraſcati, che in Roma ſpettanti a detta Univerſità, quali notizie dovrà darle al detto Cancelliere il Camerlengo, che deve render conto, e che a finito il ſuo Uffizio, quali debbano regiſtrarſi nella Cancellaria Conſervatoriale per mano del Cancelliere pro tempore della Communità nel Libro di eſſa Univerſità, e traſcurando il detto Cammerlengo di dare dette notizie, ſia tenuto a tutti i danni, che per tale mancanza poteſſe patirne l'Univerſità, ed oltre di ciò alla pena di ſcudi dieci d'applicarſi, come ſi diſpone al Capitolo XXXI., e dette notizie dovrà il Camerlengo, che deve finire il ſuo uffizio, darle al detto Cancelliere la ſettimana avanti, che dovrà tenerſi la Congregazione generale.

Che l'Uffizio del Camerlengo debba durare un'anno da principiare il primo dì doppo tenuta la Congregazione generale, e finire, come ſegue, nel qual'Uffizio non poſſi eſſere confermato per niun motivo, ma debbaſi ogni anno venire a nuova Elezzione, acciochè ogn'uno porti egualmente il peſo della medeſima, e ciaſcuno reſti pienamente informato degl'intereſſi dell'Univerſità.

Finito detto anno del Camerlengato, debba eſſo Camerlengo render conto in mano del Cancelliere dell' Univerſità con l'aſſiſtenza delli due Sindici eletti dalla Congregazione generale di tutta la ſua Amminiſtrazione, dalla Sentenza de' quali Sindici eſſo Camerlengo non poſſa riclamare, nè appellarſi, ſuorche in grado di ricorſo avanti l'Illuſtriſſimo Signor Luogotenente pro tempore della Città, *non retardata tamèn exequutione Sententiæ* per quello, che verrà condannato da detti Sindici nella Sentenza Sindicatoria.

Che il detto Camerlengo non poſſi in alcun conto fare ſpeſa di ſorte alcuna, anche neceſſaria, e neceſſariiſ-

riissima per utile dell'Università, senza prima averne pigliata l'approvazione, ed il Voto della Congregazione segreta, e facendosi, debbano andare dette Spese, benche necessarie a conto proprio d'esso Camerlengo, senza speranza di potersele fare buonificare nel suo Sindicato.

E perche si è detto nel principio del presente Capitolo, che il Camerlengo sia obbligato d'esiggere tutte l'Entrate dell'Università; Ordiniamo, che queste debbano puntualmente a suoi debiti tempi riscuotersi, altrimenti trascurandosi dal medesimo la detta essazzione, e per colpa di tal negligenza l'Università ne risentisse danno, o perissero in tutto, o in parte, o si deteriorasse la condizione del Debitore, sia tenuto esso Camerlengo del proprio, non ammettendosi in ciò scusa veruna, ma nel Sindicato debbano li Sindici attergare dette partite, come fussero compiutamente essatte.

C A P. IV.

Delli Sindici, e loro Uffizio.

STatuimo, ed ordiniamo, che li Sindici eletti nella Congregazione generale a Voti segreti, come si è detto nel Capitolo II. debbano essere due da eleggersi o dal Corpo d'essa Università, o pure fuori d'essa, con l'emolumento tassato nella Tariffa formata a piè del presente Statuto, quali Sindici dentro il termine del mese di Settembre di ciascun'anno dovranno rivedere i Conti al Camerlengo, con essaminare se le spese fatte da esso Camerlengo, siano state legitimamente, fedelmente, e con le debite Approvazioni fatte, e non rivedendolo in detto termine, detti Sindici siano tassati, e cadino in pena doppia del loro emolumento, ma se il difetto, e la

di-

dilazione venisse dal detto Camerlengo, il quale con sutterfugj, o altro, andasse procrastinando detto rendimento de' conti, esso Camerlengo cada nella medesima pena, & inoltre fattane istanza avanti il Signor Luogotenente, gli si spedisca la gravatoria di tre giulj il giorno, donèc tædio affectus dia il detto Sindicato, qual Sindicato debba registrarsi nel Libro dell' Università, che dovrà tenersi nella Cancellaria Conservatoriale, come si dirà, nel qual Libro li Sindici dovranno primieramente intitolare l'anno, il mese, & il nome del Camerlengo, che deve render conto, e poi porre l'Entrate, con annotare nelle partite di essa, onde la medesima provenga, con li documenti necessarj per giustificazione delle partite videlicèt = *Dalla vendita dell'Erbe del Quarto N. scudi . . . . . . come per Istromento rogato dal nostro Cancelliere, e registrato nel Libro a car. . . . .*, e finita di stendere tutta l'entrata, debbano essi Sindici fare registrare nel Foglio d'incontro l'uscita, e spese fatte, e riconoscere le medesime, come si è detto di sopra, se siano legitimamente fatte, e se vi sia frode alcuna, qual'esito terminato, e ribattute le somme, contraposta l'entrata all'uscita, debbano essi Sindici immediatamente sotto detta contraposizione stendervi, e registrarvi la loro Sentenza sindicatoria, condannando, o assolvendo il Camerlengo sindicato, secondo che ne apparirà in dette partite, qual Sentenza dovranno essi Sindici sottoscrivere di proprio carattere.

CAP. V.

CAP. V.

Delli Contatori degli Animali, e loro Uffizio.

LI Contatori degli Animali tanto atti agli Aratri, che Giovenchi, Asseccaticci, o Vitelli, dovranno nel mese di Ottobre di ciascun'anno fare detta Conta in scriptis, con notare in un Foglio, che quantità d'Animali ciascun Mercante, & Agricoltore ritenga ne i Pascolari spettanti a questa Università, con distinguere in esso Foglio quanti siano i Bovi aratorj, quanti li non domi, che numero di Seccaticci, o Vitelli Ciascun'abbia, ed in caso, che nella detta Conta si trovasse, che Alcuno dell'Università ritenesse qualche altra specie d'Animali, come Vacche, Cavalle, e di qualsivoglia altra specie, che resta proibito di non potersi tenere, lo debbano detti Contatori scrivere per potere in vigore di detto Foglio convenire Chi contraverrà allo sborso della pena fissata nel presente Statuto contro li Retentori di simili Animali.

Qual Foglio, e Conta, come sopra fatti debbano essi Contatori sottoscriverli di proprio carattare, e produrli, prævio juramento d'aver contato fedelmente negl'atti della Cancellieria Conservatoriale, acciò il Cancelliere li registri ne i Libri di questa Università.

Et in caso, che si trovasse mai, che detti Contatori si fussero abbusati del loro uffizio, e che non avessero esseguita fedelmente la propria incumbenza, ed avessero usata parzialità nella Conta suddetta, incorrino detti Contatori nella pena di scudi dieci d'applicarsi, come disporrà il Capitolo XXXI., e detta Conta debba farsi indispensabilmente ogn'anno dentro il suddetto mese

d'Ottobre, o si facci, o non si facci l'Agrosso, poiche non facendosi, servirà detta Conta per la partizione delle Sorti, cioè de Terreni, che ogni anno devonsi lavorare, per vedere quanto Terreno torchi a Ciascuno de' Buattieri.

CAP. VI.

Degli Agrossatori, e loro Uffizio.

IL Termine di Agrossatore è derivato in questa Città dalla Tassa, che si metteva d'un grosso sopra ciascun' Animale, che quelli, che essercitavano l'Arte dell'Agricoltura tenevano ne i Pascolari di questa Città per supplire con detta Tassa, quando non si faceva vendita dell' Erbe, e facendosi, queste non erano bastanti a supplire per pagare i pesi fissi, ed altro, che all'anno occorreva all'Università, come costumasi anch'oggi, e perciò è stato sempre in costume dell'Universita, e Congregazioni de Campieri d'eleggere due Uomini, i quali avuto prima dal Camerlengo la nota di qual somma sia bisognevole l'Università, tassavano poi ogni capo di Bestia ad una somma, che unita assieme corrispondesse al bisogno, che l'Università ne teneva.

Avendo noi riconosciuto, che detto Agrosso, o Tassa doversi in avvenire mettere in prattica. Ordiniamo, che ogni anno, come si è detto, si eleggano due Agrossatori da desumersi dal Corpo dell'Universita, o pure fuori d'essa a contentamento della Congregazione generale, quali Agrossatori debbano fare la Tassa, o sia Testatico sopra ciascun'Animale, e detta Tassa doversi fare nel seguente modo, cioè, se il Bove aratorio verrà tassato

ſato giulj cinque, la ſteſſa Taſſa dovrà imporſi ſopra qualſivoglia Bove non domito, ogni qual volta però abbia compito trè anni, e tutti gl'altri ſotto i trè anni, ogni trè Beſtie debbano groſſarſi, e taſſarſi per due, qual Taſſa poi dovranno eſſi Agroſſatori produrla negl'atti della Cancellaria Conſervatoriale, accioche il Cancelliere, regiſtrata che l'abbia nel Libro dell'Univerſità, la conſegni per l'eſazione al Camerlengo, qual'eſazione doverà dal Camerlengo farſi con una ſemplice intimazione manu Regia, e more Camerali, come ſi è pratticato per lo paſſato.

Nè poſſa eſſo Agroſſo, o Taſſa ordinarſi, nè farſi a capriccio dal Camerlengo, ma queſto ſolo ſpetti alla Congregazione generale, nella quale il Camerlengo, eſpoſto che averà il biſogno dell'Univerſità, e la ſomma, che ricercano gl'intereſſi della medeſima, la detta Congregazione generale riſolverà la confezzione di detta Taſſa; E perche una tale Congregazione potrebbe riuſcire odioſa; Ordiniamo, che Chi delli Congregati mancarà d'intervenire, di modo che per loro colpa detta Congregazione non ſi poteſſe radunare, incorra Ciaſcuno de' Contumaci nella pena di ſcudi trè d'applicarſi ſecondo verrà ſtabilito nel Capitolo XXXI.

CAP. VII.

Dello Stimatore, & Agrimenſore dell'Univerſità.

ORdiniamo parimente, che ogni anno nel giorno ſudetto della prima Domenica di Settembre, oltre tutti gl'altri Uffiziali ſin quì detti, debba la Congregazione generale eleggere un Stimatore, ed inſieme

Agrimensore, l'Uffizio del quale sia d'andare a stimare tutti li Danni, che potranno accadere, e commettersi sì nell'Erbe, che ne' Seminati di questa Università, come anco se nell'arare, e rompere le Magesi abbia qualcuno sconfinato dal proprio termine, e rotto qualche pezzo di Terreno, che non doveva romperlo, restringere Limiti, Mezzagne, Rimanenze, e cose simili, e fattane da detto Agrimensore, e Stimatore la Perizia, da questa niuno possa riclamare, ma in caso, che ocularmente, e palpabilmente si riconoscesse avere detto Agrimensore, e Stimatore preso qualche equivoco, o sbaglio, ottenutane prima licenza dal Magistrato prò tempore, possi fare restimare, e correggere l'errore da qualch'altro Perito, ogni volta però, che detto sbaglio, o equivoco non sia seguito maliziosamente, perche in tal caso vogliamo, che detto Agrimensore Stimatore sia privato dell'Uffizio, ed inoltre sia tenuto alla rifezzione di tutti i danni, che le Parti per detto capo potessero patire.

E questo s'intenda solo nelle Cause tra Campieri; che se mai si commettessero Danni ne i Terreni dell'Università da altre Persone fuori di quelle, che compongono tutta l'Università de' Buattieri, sia lecito a Ciascuno dannificante mandare per sua parte a stimare il Danno da un Perito a suo compiacimento, ed in ciò si osservi quello dispone lo Statuto della Città nel Capitolo XX., e Seguenti del Danno dato.

CAP.VIII.

CAP. VIII.

Del Cancelliere, e suo Uffizio.

IL Notaro, che doverà servire l'Università, questo doverà sempre essere il Cancelliere, o Segretario di questa nostra Città, appresso del quale, & in detta Segretaria debba l'Università tenere, e conservare tutti li suoi Libri, e Scritture, come si è per lo passato costumato, & il medemo sia tenuto scrivere tutte le Congregazioni, registrare gl'Agrossi, e le Conte de' Bestiami, assistere alli Sindicati da farsi a' Camerlenghi.

Nella qual Cancellaria doveranno farsi tutti gl'atti, sì per causa d'essazzione, che per qualsivoglia altra causa, che potesse occorrere all'Università, e dare tutte le Accuse de' danni dati.

Doverà inoltre detto Cancelliere rogarsi di tutte le vendite dell'Erbe, che farà l'Università, quali vendite doverà registrare nel Libro d'essa Università, nè possa per alcun conto il Camerlengo servirsi d'altro Notaro, che del detto Cancelliere, non solo per dette vendite, ma per qualsivoglia altro interesse.

Che esso Cancelliere debba nell'atto di rogare Istromento di Contratto, o altro con Genti, che non hanno il Domicilio nella giurisdizione di questa Città, debba nel detto Istromento fare eleggere il domicilio al Contraente forastiere, e mancando sia tenuto a tutti i danni in caso, che seguisse la fuga d'esso Contraente, e che per tal fuga l'Università perdesse in tutto, o in parte il suo Credito.

CAP. IX.

Delle Facoltà delli quattro Deputati, che compongono la Congregazione Segreta.

LA Congregazione segreta doverà essere composta di quattro Sogetti da pigliarsi dal Corpo dell'Università, qual Congregazione segreta, o quattro Deputati abbiano tutte quelle facolta, che gli verranno communicate dalla Congregazione generale nella loro Elezzione.

E perche una delle precise incumbenze, che abbiano detti Deputati della Congregazione segreta, si è la vendita dell'Erbe, questa s'intenda legitimamente fatta, quando vi siano presenti, e consentienti due della Congregazione segreta assieme con il Camerlengo, intimati che siano però giudicialmente per un'ora avanti tutti quattro, quali vendite, o altri negozj conclusi, debbano immediatamente farne stipolare Istromento dal nostro Cancelliere, e registrarsi ne i nostri Libri con la presenza almeno di due di detta Congregazione, e non trovandosi stipolato l'Istromento ne i sudetti Libri con la sudetta formalità, s'intendano dette vendite, & ogni altro non fatto, e detto Camerlengo tenuto a tutti i danni.

Trascurando li sudetti Deputati della Congregazione segreta d'intervenire alle Congregazioni, tutte le volte, che ne saranno giuridicamente intimati dal Mandataro di questa Corte, e che per tale mancanza non possino concludersi li Negozj, che si trattano, e tenersi detta Con-

Congregazione, incorrino detti Contumaci nella pena di ſcudi trè per ciaſcuna mancanza, ogni volta però, che il detto Mandataro farà la relazione in ſcriptis per gl'atti della Cancellaria d'averli intimati perſonalmente, e detta intimazione debba eſſere nello ſteſſo giorno un'ora per l'altra.

C A P. X.

Della maniera di eleggere gli Uffiziali in luogo degli altri impediti, o morti.

DI più ordiniamo, che ſe nell'elezzione, o eſtrazzione degli Uffiziali, e doppo che farà fatta, mancaſſe alcun Uffiziale, o fuſſe morto, o aſſente, o altrimente impedito, o s'aſſentaſſe, o moriſſe, o in altra maniera non poteſſe eſſercitare il ſuo Uffizio, li quattro della Congregazione ſegreta con il Camerlengo, che ſaranno in Uffizio, poſſino, e ſiano tenuti ſcegliere un'altro in luogo d'eſſo, o commutarlo, o ſorrogarlo quanto prima, & abbia l'iſteſſa autorità, che aveva l'eletto, ed eſtratto con eſſi, ma ciò non abbia luogo, quando mancaſſe il Camerlengo, o il Procuratore, perche in quel caſo vogliamo, che la ſorrogazione di queſti debba farſi dalla piena Congregazione.

CAP. XI.

CAP. XI.

Proibizione d'impedire alli Bovi il libero pascolare.

DI più stabiliamo, ed ordiniamo, che non sia lecito ad Alcuno far chiuse, o luoghi serrati da Fossi, o Siepi, per impedire, che li Bovi aratorj non possino entrarvi a pascere, sotto pena di scudi cinquanta d'applicarsi, come verrà disposto nel Capitolo XXXI., e di fare brugiare dette Siepi, e riempire essi Fossi a spese loro.

CAP. XII.

Di quelli, che mettono fuoco avanti li 10. d'Agosto.

STatuimo, ed ordiniamo, che Nissuno ardisca, nè presuma mettere il fuoco nelle Stoppie, o in altri luogni seminati da quelli di questa Università, o d'altri, avanti li 10. di Agosto, o altro più preciso tempo, secondo portarà la raccolta de' Grani, sopra di che dovrà farsene ogn'anno il solito Bando, al quale debba starsi anche rispetto alla dichiarazione del presente Capitolo, occorrendo alle volte dar fuoco alle Stoppie nelli Recinti, Ristretti, Vigne, e dentro le medesime Vigne, e che il Padrone sia tenuto per il suo Ministro, o Garzone, che averà dato fuoco, sotto pena di scudi cinquanta d'applicarsi per trè parti, come nel Capitolo XXXI., e per l'altra all'Accusatore, il quale si tenga segreto, e Ciascuno

ſcuno poſſa accuſare il Delinquente, & al giuramento di lui, con la prova però di un Teſtimonio ſi creda, & il Signor Luogotenente poſſa delle predette coſe fare inquiſizione, e Quello, che ſarà ritrovato colpevole, condannare, e nulladimeno ſe da queſto mettere il fuoco ad Alcuno ſuccedeſſe, qualche danno, quel Tale, che metterà il fuoco, ſia tenuto emendare queſto danno a Quello, che l'hà patito, & avendo dato fuoco il Garzone, o Miniſtro, come ſopra, ſia tenuto per eſſo il Padrone. Se poi dall'immiſſione del fuoco doppo il ſopradetto decimo giorno di Agoſto, ſi farà qualche danno, Quello, che mette il fuoco in neſſuna maniera ſia tenuto all'emenda del detto danno, o alla pena, ogni qual volta non ſia doloſo.

CAP. XIII.

Proibizione di non tenere ne' Paſcolari Porci, Buſale, Cavalle, Vacche, e Tori.

STatuimo, ed ordiniamo, che nelli Quarti ſpettanti a queſta Univerſità, & eſſiſtenti in tutto il Territorio di queſta Città non poſſino paſcere Porci, Bufali, Cavalle, Vacche, e Tori in qualſivoglia tempo ſotto pena della perdita degli Animali, e di ſcudi trè per Beſtia d'applicarſi, come diſpone il Capitolo XXXI., e queſta pena, e proibizione riſpettivamente s'intenda procedere, quando anche li detti Porci, Bufali, Cavalle, Vacche, e Tori per tranſito entraſſero, e ſi tratteneſſero al paſcolo di dette Erbe, con la cuſtodia de' But-

 tari,

tari, o siano Garzoni, permettendosi solamente agli Uomini dell'Arte dell'Agricoltura di potere ritenere le Cavalle nel tempo delle Trite de' Grani, e Biade.

CAP. XIV.

Conservazione delle Mezzagne.

DI più statuimo, ed ordiniamo, che le Mezzagne, Limiti, Fossi, e Rimanenze de' Quarti de' Terreni spettanti alla Reverenda Camera Apostolica, e che dagli Uomini della nostra Arte si rompono a Terzaria in conformità dell'Istromento stipolato con la Reverenda Camera, e la detta nostra Università per gl'Atti del Signor Giovanni Modello Janari Notaro di questa Città sotto il dì 3. di Giugno 1729., debbano queste rimanere incolte, nè rompersi da Alcuno nè in tutto, nè in minima parte senza licenza, e permissione di tutta la Congregazione della nostra Arte, dalla quale possi assolutamente negarsi, quando così si creda espediente, o concedendosi la facoltà di rompere le Mezzagne, la facoltà sudetta sia data con la condizione di dovere sorrogare in altra parte de i Quarti, che si rompono altre Mezzagne, quante se ne romperanno, al qual'effetto si debba dal Perito Agrimensore della nostra Arte fare preventivamente la misura delle Mezzagne, che si vogliono rompere, e fatta la detta misura, assegnare in altri Quarti tanta quantità di Terreno, quanta ne conterranno le Mezzagne da rompersi, & essendovi Alcuno, che senza la detta licenza, e permissione ardisse di rompere in tutto, o in parte, o una, o più delle dette Mezzagne, in tal caso Chi averà rotto, o fatto rompere una, o più delle dette Mezzagne, incorra la pena di scudi cinquanta d'applicarsi, come sopra, il doversi procedere criminalmente,

ed

ed alla carcerazione anco contro i Bifolchi, e tutti Quelli, che averanno con l'Aratri, ed altri istromenti rotte le dette Mezzagne, non escludendo nissuna sorte di Persona tanto Cittadina, che Forastiera, benche fusse l'istesso Affittuario della Reverenda Camera.

CAP. XV.

Riserva d'Erbe ne i Quarti sementati.

STatuimo, ed ordiniamo, che l'Erbe delle Mezzagne, Limiti, Rimanenze, e Fossi, che restano fodivi nelli Quarti sementati non possino da Alcuno, anche della nostra Arte farsi falciare per loro uso, nè per Altri, ma che le dette Erbe debbano rimanere a benefizio commune, e che solo sia permesso il poterle tagliare con la Sorrecchia, e trovandosi Alcuno, che con la Falce tagliasse, o facesse tagliare le sopradette Erbe, oltre il danno, incorra la pena di scudi dieci d'applicarsi, come sopra, e perdita della Falce, & Erba falciata.

CAP. XVI.

Sopra la Conservazione de' Fontanili.

DI più statuimo, ed ordiniamo, che per conservazione delli Fontanili, e Beveratori, che servono per li Bovi della nostra Arte Nissuno di qualunque sorte di Persona possa andare a diviare il corso dell'acqua,

che và a detti Fontanili con rompere li Condotti, che passano per le Vigne de' Particolari, come pure, che non possa Alcuno andare ad intorbidare, sporcare l'acqua, che si trova nelle Vasche, e molto più di non lavarvi Panni di sorte alcuna, o porvi legnami, o altra robba, che intorbidasse le sudette acque, come anche di non potere sturare le dette Vasche, e mandar via l'acqua alle medesime, e provandosi, che Alcuno romperà, o farà rompere li Condotti dell'acqua suddetta, che passerà per il Possessore della Vigna, non dando questo la notizia della Persona, che averà rotto il Condotto, o pure non notificando la rottura del detto Condotto causalmente seguita, sia il detto Possessore obligato di risarcire il detto Condotto, ed incorra la pena di scudi venticinque, d'applicarsi un quarto all'Accusatore, che sarà tenuto segreto, ed il Resto, come sopra, e nella medesima pena incorrino Quelli ancora, che sporcaranno l'acqua delle Vasche, vi porranno legni, vi laveranno, e stureranno rispettivamente le dette Vasche, dovendosi anche procedere per inquisitionem contro i Contraventori.

CAP. XVII.

Di Quelli, che desiderano essere ammessi nel numero de' Buattieri.

BEnche sia lecito a Ciascuno, che abbia contratto il domicilio per lo spazio di dieci anni in questa Città, e nella medesima abbia acquistato de' Beni Stabili, e fissata la di lui permanenza, e dimora, o pure pigliata Moglie Cittadina, l'entrare, ed essere ammesso in questa

Uni-

Università, e godere quelli vantaggi, che godono li Cittadini effettivi, con tutto ciò non par dovere, che tutte le sorti di Persone, che esercitano detta mercatura, debano essere ascritti nel numero di Quelli, che compongono la Congregazione, e perciò si è stabilito non di fissare il numero d'essi Congregazionisti, ma di dare una tal norma, quali debbano essere, e che requisiti abbiano ad avere Quelli, che devono, e possono essere ascritti nel numero de' Votanti in detta Congregazione, e l'istanza, che devono fare anche Quelli, che vogliono godere della detta ammissione nell'Università sudetta.

Onde con il presente Capitolo statuimo, ed ordiniamo, che Niuno, benche abbia detti requisiti, possi essere ammesso al beneficio, che godono gl'altri dell'Università, se prima non ne faccia istanza nella Congregazione generale con Memoriale in scriptis, nella quale esponga aver comprati Bovi, in che quantità, ed inoltre faccia istanza alla detta Congregazione di volere essere ammesso, e questo acciò possi essere annoverato nella partizione de' Surti, ed in questo numero possi qualunque di qualsivoglia Professione essere ammesso, una volta, che si riconosca, che li Bovi siano proprj, e non sia compra fittizia di qualche Forastiere in pregiudizio degl'altri Cittadini.

Intorno poi a Quelli, che desiderano, oltre l'essere annoverati nel numero de' Buattieri, d'essere ascritti al numero di Quelli, che compongono la Congregazione, ordiniamo fuor di Quelli, che presentemente vi sono, non possino essere ammessi tutti Quelli, che esercitano Arti infami, così dichiarate dalle Leggi, o Arti mecaniche parimente dichiarate poco onorevoli dalle medesime, benche questi provassero essere nati in questa Città da Padri parimente Cittadini, ma solo debbano ammettersi Quei tali, che con detta mercatura onestamente vivono, e questi Cittadini effettivi, o pure, che abbiano acqui-

acquiſtata la Cittadinanza dal publico Conſiglio, ſempre però, che abbiano fiſſata la loro permanenza, ed acquiſtati Beni Stabili in queſta noſtra Città.

CAP. XVIII.

Giuramento da preſtarſi a Quello, che doverà entrare nella noſtra Univerſità.

DI più ſtatuimo, ed ordiniamo, che qualunque Perſona, che vorrà eſſere aggregata, ed ammeſſa alla noſtra Univerſità dell'Arte Agraria di queſta Città, debba avere adempito quanto ſi è diſpoſto nel sopradetto Capitolo, e debba eſſere tenuto, ed obligato per Iſtromento publico da rogarſi dal noſtro Cancelliere, oſſervare, ed attendere tutto ciò, che ſi contiene ne' preſenti Statuti, e con giuramento confermare la detta promeſſa, come parimente giurare, che li Bovi aſſegnati eſſere ſuoi, e provandoſi in avvenire il contrario, benche fuſſe paſſato qualſivoglia ſpazio di tempo, cioè che li ſudetti Bovi non fuſſero totalmente ſuoi, incorrí nella pena di ſcudi cinquanta d'applicarſi il quarto a Chi darà la notizia, che ſarà tenuto ſegreto, ed il Reſto, come ſopra, oltre i danni, che ſarà tenuto rifare alla Compagnia per l'Erbe indebitamente paſciute, e di poterci procedere anche criminalmente per la falſità del giuramento.

CAP. XIX.

Della quantità permessa delle Bestie agli Agricoltori.

QUanto sia necessaria, utile, dilettevole, e decorosa l'Agricoltura, viene da tutti li Scrittori, che trattano di questa materia, confermato, ma perche alla giornata s'introducano degli abusi molto pregiudiziali al commune bene, stimiamo però assai convenevole aggiugnere alli soprascritti Capitoli il presente, col quale statuimo, ed ordiniamo, che in avvenire Alcuno della nostra Arte non possa ritenere più di cinquanta Bovi aratorj ad effetto di fare li lavori nelli Quarti, che li verranno assegnati de' Terreni, che sono stati dalla Reverenda Camera conceduti alla nostra Università, e perche per il mantenimento del lavoriero non sempre possono servire li medesimi Bovi aratorj, perciò statuimo, ed ordiniamo, che in avvenire, oltre li detti cinquanta Bovi, possa Ogn'uno della nostra Arte ritenere una Bestia Bovina non doma, cioè, o un Giovenco, o un Seccaticcio, o un Vitello a suo arbitrio per ogni Aratro de' Bovi, il quale Aratro s'intenda di quattro Bovi, conforme lo stile, ed uso dell'Agricoltura dell' Agro Romano, ed essendo necessario per l'uso, e commodità degli Agricoltori, avere Cavalli domiti, o Somari, perciò sia permesso ad Ogn'uno dell'Arte di potere ritenere non più di cinque Cavalli maschi, o Somari, e tenendo di più delli sopradetti cinquanta Bovi, e delli sopradetti Giovenco, Asseccaticcio, o Vitello per qualsivoglia Aratro, e delli cinque Cavalli, o Somari, incorra la pena di scudi dieci per qualunque capo di Bestia

del

del numero prefisso, come sopra, oltre la perdita delle medesime Bestie, che trascenderanno il numero permesso, e la detta pena si debba applicare per un quarto all'Accusatore, che sarà anche tenuto segreto, ed il resto, come sopra.

CAP. XX.

Difesa delle Vigne, & altri Paesi ristretti.

DI più statuimo, ed ordiniamo, che tutti li Possessori de' Terreni vignati, cannetati, ed in qualunque modo ristretti, e che confinino tanto con li Pascolari, quanto con li Quarti, che si seminano dagli Uomini della nostra Arte essistenti in questo Territorio, siano tenuti, ed obligati per impedire, che li Bovi non entrino a far danno in detti Ristretti, fare le Siepi ben serrate con trè Cinte, e Fossi di quattro palmi grandi d'ogni verso, altrimenti entrando detti Bovi in detti Terreni ristretti vignati, cannetati, a pascere, li Possessori de' medesimi Terreni non possino pretendere emenda del Danno patito, nè i Padroni delli detti Bovi, nè i loro Custodi possino essere forzati a pagare pena veruna per l'ingresso di detti Bovi in detti Terreni ristretti, purche però li detti Bovi studiosamente da loro Custodi non fussero stati introdotti nelli detti Terreni ristretti, nel qual caso vogliamo, che sia dovuto tanto il danno patito, quanto la pena.

CAP.XXI.

CAP. XXI.

Dell'Emenda de' Danni.

DI più ſtatuimo, ed ordiniamo, che alcuno ritrovato a far danno con qualunque ſpecie d'Animali nell'Erbe riſervate alla noſtra Univerſità, ſia tenuto riſare tutto il danno, che ſi troverà aver fatto nella detta riſerva da quella ſpecie d'Animali, ancorche provaſſe, che altri Animali della ſteſſa ſpecie aveſſero data la maggior parte del Danno nel luogo, nel quale ſaranno ſtati trovati a dar danni i ſuoi Animali. E ſe citato legitimamente il Padrone d'altri Animali della ſteſſa ſpecie, il Padrone di detti Animali trovati per ultimo provarà con due Teſtimonj, che gl'Animali del Padrone citato averanno fatto il danno nel luogo, ſia tenuto il Padrone degli Animali, che averanno prima dato il danno riſare a lui la rata parte del danno ſenz'altra tela giudiziale. E ſe più Convicini, o Affidati anche con diverſi Animali averanno fatto danno, e non poſſa farſene la ſtima ſeparatamente, ſieno tenuti inſolidum ad emendare il Danno alla detta Univerſità, e ſi faccia fra loro la diviſione per Capi, e ſecondo la quantità degli Animali.

CAP. XXII.

Del modo di procedere nelle Cauſe di Danno dato.

DI più ſtatuimo, ed ordiniamo, che ſia lecito a qualſivoglia Perſona della noſtra Univerſità dell'Arte Agraria per l'Erbe de' Prati, de' Fieni, Biade, Spi-

Spighe, ed altro esistenti ne i Quarti riservati, o altrove, come pure sia lecito a' Garzoni, Custodi, Pastori, e Butteri, o gl'altri di qualsivoglia sorte far pegni sopra qualsivoglia Persona, o sopra gl'Animali trovati a far danno nelle dette cose, o in alcuna d'esse, e prenderne il Pegno, o Segnale, e pigliare i detti Animali, rimetterli, e ritenerli o in tutto, o in parte liberamente, ed impunemente, purche l'Inventore sia tenuto depositare nella Cancellaria Conservatoriale, e consegnare in mano del Cancelliere nello spazio di trè giorni immediatamente seguenti dal giorno della Cattura qualsivoglia Pegno, che averà preso, ma se vorrà ritenere gli Animali rimessi, sia tenuto l'Inventore, o il Padrone dannificato notificare questa invenzione nel termine d'ore 24. per via del nostro Mandataro al Padrone, Conduttore, Possessore, e Governatore di detti Animali, così però, che se il Padrone de' Bovi, mentre arano, e tirano le Barozze rispettivamente, o le Cavalle, mentre triteranno il Grano, o Biade, offerirà al dannificato, o al Custode il Pegno per riavere i detti Bovi, che così arano, o carreggiano, o le Cavalle, che tritano, sia l'Inventore tenuto ricevere il detto Pegno, e restituire detti Animali, e ricusando il detto Inventore la restituzione degli Animali, che saranno stati catturati, li Signori Conservatori potranno concedere il mandato per la restituzione di detti Animali, e nell'atto della spedizione di detto mandato, debba il Padrone, o Amministratore di detti Animali dare per gl'atti del nostro Cancelliere la Sigurtà di rifare il danno patito, e pagare rispettivamente le pene incorse, e l'Inventore perda la sua rata della pena a lui dovuta per causa della detta invenzione, oltre la rifezzione de' danni; E che il detto Custode, o Inventore degli Animali a far danno debba con il giuramento dare l'accusa, e fare rispettivamente la consegna, ed al detto Custode, o Inventore con il giuramento si abbia fede in tutte quelle

quelle coſe, che deporrà ſopra le coſe ſudette, ancorche non ſia ſtata citata la Parte, nè eſſo Cuſtode, o Inventore poſſa eſſere repetito ex officio o con l'Interrogatorj dalla Parte avverſa, che nega il Danno dato, ma il Teſtimonio di lui faccia piena prova, ancorche tale Inventore ſia Cuſtode, Garzone, Buttero, Fattore, Amico, Congionto, o Parente in qualſivoglia grado di Parentela, o di Affinità, purchè non ſia Padre, Figlio, o Fratello carnale del Danniſicato, o purche non abbia intereſſe in ſimil danno, ed in caſo di rifezzione de i Danni, volendo quello, che l'ha patito conſeguirne l'emenda, ſia tenuto nel termine di trè giorni perſonalmente far citare, o con laſciare la Citazione alla Caſa, il Padrone, o il Conduttore delle Beſtie, o ſua Sigurtà a riſpondere alla querela, eleggere i Periti, quali debbano ſtimare il Danno dato dalli di lui Animali, e ſtabilire il giorno, e l'ora per riconoſcerlo, ma ſe citati non compariranno, o compariranno, o negaranno, e non vorranno eleggere il Perito, allora li Signori Conſervatori non oſtante qualſivoglia eccezzione venghino all'elezzione del Perito per parte di lui, la qual'elezzione, e relazione de' Periti non poſſa eſſere ritardata.

C A P. XXIII.

Della Citazione contro quelli, che non hanno Domicilio.

DI più vogliamo, ed ordiniamo, che i Garzoni, o i Paſtori, che ſi trovano a Padrone, o altri, che non abbiano in queſta Città il Domicilio proprio, ſe ſaranno convenuti, ſiano citati perſonalmente, ſe commodamente ſi potranno trovare, o almeno ſiano

citati nelle Case de' Padroni, o in altri luoghi, dove sogliono pernottare, ed alle Porte del Palazzo Conservatoriale per qualsivoglia atto giudiziario anche a Sentenza sino all'intera, e finale essecuzione, e caso che il Citato per eleggere il Domicilio, ed a costituirsi il Procuratore, non averà costituito Procuratore reperibile, ed accettante, e non averà eletto il Domicilio, allora contro lui si formi Processo per affixionem alla Porta del Palazzo Conservatoriale di questa Città, e si proceda, come sopra, e le Citazioni da farsi, come si è detto, abbiano l'istesso valore, come se fussero state fatte legitimamente alla loro abitazione, se avessero Casa, e la Citazione fatta contro quelli, che sono del Corpo, e numero gregario di qualche Compagnia di Forensi, e Forastieri, o vero nella Capanna di essi vaglia contro tutti, nè possa darsi di nullità, e l'Editti, e Citazioni si affighino, come sopra si è detto, alla Porta del Palazzo Conservatoriale di questa Città.

C A P. XXIV.

Delle Cause di Mercedi.

DI più stabiliamo, ed ordiniamo, che i Garzoni, Pastori, Bifolchi, ed altri Mercenarj di quest'Arte Agraria, i quali vorranno convenire i suoi Padroni, e Conduttori per la mercede così degli Uomini, come degli Animali, e delle Vetture; siano tenuti farli citare avanti il Signor Luogotenente per gl'atti del Cancelliere della nostra Arte, stendere la petizione verbale con il giuramento di calunnia, che le cose da loro richieste non si richiedono con animo di calunniare, ma debbitamente, ed il Debitore in tal forma citato non sia ammesso a fare la comparsa, e la contestazione della lite, se prima

non

non dia giuramento di calunnia in mano del detto Cancelliere, che quelle cose, che dice, sono vere, e non dette con animo di calunniare, e fatto l'attuale Deposito in denari contanti, e prestato il giuramento, il Signor Luogotenente sia tenuto terminare la Causa sommariamente, e non già osservata la tela giudiciaria, ma considerata solamente la verità del fatto.

CAP. XXV.

De i Sospetti, e de i Fuggitivi.

DI più stabiliamo, ed ordiniamo, che, se Alcuno dell' Arte avesse, o pretendesse d'avere alcun'azzione contro Persona, che asserisse sospetta, o fuggitiva, e si trattasse di cosa spettante all'Arte, il Signor Luogotenente sia tenuto, e debba ad istanza della Parte, che domanda il mandato di Cattura contro esso così sospetto, perche faccia una delle trè cose, cioè o soddisfaccia il Debito, o depositi un Pegno equivalente, o dii una Sigurtà idonea di stare a raggione, e di pagare il giudicato della cosa richiesta, così però, che prima costi a detto Signor Luogotenente per Istromento, ò per due Testimonj; o almeno per uno con il giuramento della Parte, o per altra fede, giusta la discrezione di detto Signor Giudice la prova del Debito richiesto, e giurato, che averà la Partè non avere il Debitore beni stabili, o mobili equivalenti, ed essere sospetto di fuga.

CAP.XXVI.

CAP. XXVI.

Che si dia fede alla Scrittura de' Libri degli Uomini dell' Arte.

DI più statuimo, ed ordiniamo, se fusse controversia fra qualunque dell'Arte, e fra il suo Garzone, Bifolco, Pastore, o altro Mercenario salariato sopra il termine, che hanno servito, o che dovevano servire sopra la quantità, il Salario, ed il pagamento, o sopra l'imprestanze fatte dal detto Uomo dell'Arte al detto suo Garzone, Pastore, ed altri Mercenarj, e Salariati, finche Egli è stato al servizio, si deve prestar fede alla Scrittura de' Libri del detto Padrone con il giuramento d'esso, che averà scritto nelle cose sudette, e ciò s'intenda, quando non s'abbia in detto Libro qualche manifesto sospetto, in ordine a che si stia all'arbitrio, ed al giudizio del detto Signor Luogotenente.

CAP. XXVII.

Degli Animali perduti applicati fra le Bestie altrui.

STatuimo, ed ordiniamo, che se alcuna Bestia grossa, o minuta d'alcnno, che si fusse perduta, o in qualsivoglia modo scorrendo si accatastasse, e si applicasse fra le Bestie di qualsivoglia altro Padrone, quello, del quale fussero le dette Bestie, alle quali la detta Bestia s'applicasse, sia tenuto la detta Bestia, una, o più, e tante, quan-

quante saranno con Merchi, o altri manifesti Segni, che avessero, nella Curia della Cancellaria Conservatoriale assegnare nel termine di otto giorni immediatamente seguenti da questa applicazione, e d'allora ogni volta, che si ritrovasse il Padrone, possa domandare la custodia per quella, o per quelle, per tutto quel tempo, che abbia ritenuta la detta Bestia, o Bestie a quella raggione, che si danno l'altre Bestie a svernare, altrimente sia tenuto quella, o quelle con tutto il frutto, e miglioramento al Padrone, o al Signore rassegnare senza pagamento di Fida, o d'Erbe, la quale non possa domandare, se non dal giorno, nel quale ne averà fatta la relazione negl'Atti della sopradetta Cancellaria, benche l'abbia fatta doppo li detti otto giorni in qualsivoglia tempo, e possa ancora il Padrone della Tenuta, o dell'Erbe, se fra un mese il Padrone degli Animali non sarà comparso, li detti Animali con effetto nella detta Cancellaria assegnare, i quali dalla Curia si debban vendere, e sodisfatto il Danno, o la Fida, il residuo si riserbi per il Padrone, se mai comparisse.

CAP. XXVIII.

Del Tritare.

STatuimo, ed ordiniamo, che se alcun Cavallaro promette di tritare, deve farlo in quel giorno, nel quale promette, che se non lo facesse, sia obligato ad ogni danno, ed interesse; E similmente se li Forcinatori non andassero in quel giorno, nel quale hanno promesso, siano tenuti ad ogni danno, ed interesse al Padrone del lavoriero, ed andando li Forcinatori all'Ara, e non avendo da lavorare, doverà il Padrone del lavoriero, che li trovò, quando sia per difetto suo, pagargli le giornate, come sa avessero lavorato, e caso che piovesse, e

non

non si potesse finire la Trita, il Cavallaro sia obligato d'andarvi nel giorno seguente, non ostante qualsivoglia promessa fatta ad altre Persone, alle quali non sia obligato; E così statuimo, ed ordiniamo delli Forcinatori, e finita la Trita, o Trite, tanto il Cavallaro, quanto li Forcinatori siano obligati d'andare all'Ara di quello, al quale averanno promesso, altrimente siano tenuti ad ogni danno, ed interesse, ed il Cavallaro doverà andarvi con tante Cavalle, che siano sufficienti alla Trita.

C A P. XXIX.

De' Tempi de' Famigli, i quali chiamano Staggioni.

DI più statuimo, ed ordiniamo, che tutti i Pastori, e Famigli della predetta Arte sieno tenuti servire a Staggione a' Padroni loro, benche non abbiano principiato a servire nel principio della Staggione, e benche a detti Famigli, e Pastori non abbiano fatta in verun modo menzione della Staggione. E le Staggioni de' Vaccari tanto delle Vacche rosse esistenti nel Precojo, quanto delle bianche in qualsivoglia tempo abbiano cominciato, s'intendano finire nella Festa di S. Maria nel mese di Agosto; Di più le Staggioni de' Pecorari, e de' Caprari sieno due, la prima delle quali nel primo di Maggio, la seconda nel primo di Ottobre in qualsivoglia tempo abbino cominciato, s'intendino finire. Di più le Staggioni de' Carrari sieno due, la prima delle quali per tutto il mese d'Agosto, la seconda per tutto il mese di Ottobre, s'intendano finire in qualsivoglia tempo abbiano cominciato. Di più de' Bifolchi, e de' Butteri due siano le Staggioni, delle quali sia la prima nella

Fe-

Festa di S. Maria del mese di Agosto, e l'altra nella Festa della Natività di Nostro Signore Giesù Cristo in qualsivoglia tempo abbiano cominciato, s'intendano finire, e che tanto li predetti Famigli, quanto gl'altri Operarj dell' Arte siano tenuti servire per il tempo convenuto, e sino al fine de i tempi, come sopra determinati, sotto pena della perdita della terza parte del Salario, che hanno servito, ed i Forcinatori dell'Ara siano tenuti servire ad Ara finità.

CAP. XXX.

Che nessuno abbia ardire di fare ricorso in altro Tribunale, e Curia.

DI più statuimo, ed ordiniamo, che nessuno di qualsivoglia stato, grado, ordine, condizione, o Dignità abbia ardire di fare richiamo, o di muovere lite, o controversia sopra le cose, che appartengono all'Arte Agraria, o in alcuna di loro per occasione d'esse in alcun'altro Tribunale, che in quello del Signor Luogotenente di questa Città per gl'Atti del Cancelliere della nostra Arte, e che nessun'altro Giudice ordinario s'intrometta in cose pertinenti all'Arte sotto qualsivoglia pretesto, anzi che le Cause di questa natura introdotte già, e pendenti avanti altro Giudice in qualsivoglia tempo si riassumino dal detto Signor Luogotenente in quel stato, e in quei termini, ne' quali si trovano, e s'inibisca agl'istessi Giudici, ed'alle Parti sotto pene arbitrarie, le quali pene sia obligato a pagare irremisibilmente, Chi contraverrà, ed il Camerlengo pro tempore, che

 si tro-

si trovarà in Uffizio,sia obligato ad esiggerle da Chi averà fatto il contrario, e la sudetta proibizione non comprenda mai il ricorso al Tribunale dell'Agricoltura di Roma.

CAP. XXXI.

Dell'applicazione delle Pene.

DI più statuimo, ed ordiniamo, che tutte le Pene contenute nel presente Statuto tanto per quelle portano l'inosservanza del medesimo, quanto per ogni altro Capo, anche de' Bandi Pretoriani, ne' quali si commino le Pene, per un quarto d'applicarsi a benefizio dell'Università, queste si debbano esiggere dal Camerlengo, e nella Congregazione generale da tenersi la prima Domenica di Settembre, ne debba dar nota distinta, accioche la detta Congregazione le possi applicare a quelle cose, che alla medesima pareranno più proficue.

CAP. XXXII.

Dell'osservanza delli Statuti dell' Agricoltura di Roma in ciò, che non fusse disposto ne' Statuti dell'Università.

STatuimo, ed ordiniamo, che in tutto quello, che per li sopradetti Capitoli, ed Ordini non fusse stato disposto, e provisto, si debba osservare quanto si dispone per li Statuti della Nobil'Arte dell'Agricoltura di Roma,

pur-

purche non sia contrario alli sopradett... pitoli, e cose contenute in essi.

Nota delle Spese fisse, che ogn'anno deve fare l'Università.

LA Festa di Sant'Isidoro, che si celebra ogni anno li 15. di Maggio con Esposizione del Venerabile, Messa cantata, Vespero, Apparatura, e Messe basse.

Almeno una volta l'anno l'Esposizione delle quarant'ore per impetrare dal Signore la buona raccolta.

Nel mese di Giugno d'ogni anno far celebrare numero cento Messe in suffraggio dell'Anime del Purgatorio, acciò c'implorino dal Signore prosperità in tutta la nostra Arte.

Al Cappellano con la provisione di scudi dieci annui con l'obligo di celebrare la Messa nella nostra Cappella tutte le Feste dell'anno.

Al Camerlengo scudi dieci ogni anno, e la facoltà di eleggersi la sorte nella divisione de' Surti.

Al Cancelliere scudi trè ogni anno.

Alli Mandatarj scudi due ogni anno.

Alli Sindici scudi due per ogni Sindicato, che faranno.

Alli Contatori degli Animali scudi due ogni anno.

Alla Reverenda Camera scudi cento settanta cinque ogn'anno in trè paghe uguali, cioè in Natale, Carnevale, e Pasqua di Resurrezzione.

Alla Communità di questa Città scudi cento cinquanta, tutti gli anni, che resta la Tenuta di Pantano Secco a tutt'Erba,

Alla medesima [illegible] di settanta cinque, tutti gl'anni, che resta la sudetta Tenuta a mezz'Erba.

All'Altare di S. Antonio Abbate scudi trè di Elemosina in tanta Cera li 17. Gennaro d'ogn'anno.

All'Altare de' Gloriosi Santi Protettori Sebastiano, e Rocco scudi trè di elemosina in tanta Cera il giorno dell' Apparizione de' medesimi seguita li 18. Giugno.

Alla Congregazione de' Nobili del Gesù scudi trè d'elemosina in tanta Cera ogn'anno per l'Esposizione delle quarant'ore, solita farsi dalla medesima negl'ultimi trè giorni di Carnevale.

CLE-

CLEMENS
PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Ilitantis Ecclesiæ regimini Divina dispositione præsidentes, ac publicæ utilitatis curam assiduè gerentes, ea, quæ pro felici, prosperoquè Artium Civitatum Nobis, ac Apostolicæ Sedi etiam quoad Temporalia subditarum, quarum commodis peculiari Paternæ Charitatis affectu studemus, providè constituta, atquè ordinata esse noscuntur, ut firma semper, atque inviolata persistant, Apostolici muniminis præsidio libentèr con-

ſtabilimus. Exponi ſiquidem Nobis nuper fecerunt dilecti Filii Vincentius Senni, & Philippus Bianchi Civitatis Tuſculanæ, quod cùm antiquitùs in eadem Civitate Univerſitas, & Homines Artis Agrariæ Buatteriorum vulgò nuncupat. conſtantes ex illis, qui colendis, & ſerendis Arvis dictæ Civitati circumjectis, & Agriculturæ exercitio incumbunt, erectæ, particularibus Statutis, juxtà quæ benè regi poſſent, deſtituti reperirentur, in generali eorumdem Univerſitatis, & Hominum Congregatione die 26. Novembris 1730. habita, omnium votis reſolutum fuit, ut dicta Statuta formarentur, & ad hunc effectum ipſi Exponentes electi, & deputati fuerunt, qui ejuſmodi Statuta confici, & in unum volumen redigi curarunt, tenoris, qui ſequitur, videlicèt = *Statuti della Nobil'Arte dell'Agricoltura dell'Univerſità de' Buattieri della Città di Fraſcati &c.* = Cum autem ſicut eadem expoſitio ſubjungebat, præinſerta Statuta hujuſmodi in alia Congregatione generali die 9. Septembris 1731. pariter habita à prædictis Univerſitate, & Hominibus, excepto dilecto Filio Joſepho Lunati, qui ejus Genitoris nomine a ferendo ſuffragio abſtinuit ſub obtentu, quod Capitulum XIX. eorumdem Statutorum privatis ſuis rebus præjudicium afferret, approbata, & acceptata fuerint, ideoquè cum Joannes Pater dicti Joſephi contra hoc Capitulum unicè reclamaſſet, ad Venerabilem Fratrem noſtrum Annibalem Epiſcopum Sabinen. Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalem Albanum Sancti Clementis nuncupatum memoratæ Civitatis Gubernatorem recurſum habuit, exhibendo illi jura, quibus ſupradicto Capitulo XIX. ſe opponebat, undè idem Annibal Epiſcopus Cardinalis, & Gubernator cognitionem Juſtitiæ, & approbationis, non tàm hujus controverſi, quàm aliorum Capitulorum Statutorum hujuſmodi delegavit dilecto Filio Franciſco Mariæ Gaſparri ejus Auditori, qui ſubindè auditis pluriès Procuratoribus utriuſque Partis,

& cum

& cum Vo [illegible] rum Agriculturæ Urbis [illegible] eodem Annibale Epi[illegible]opo Cardinale, & Gubernatore requisito, die prima Decembris 1731. Sententiam protulit, die 12. ejuſdem menſis publicatam, per quam omnia ſupradicta Capitula præinſerta confirmata, & ſignanter controverſi Capituli obſervantia declarata fuerunt, itaut die 11. ejuſdem menſis Decembris, attentis ejuſmodi Voto, & Sententia, præfatus Annibal Epiſcopus Cardinalis, & Gubernator omnia, & ſingula triginta duo Capitula pariter approbavit, & confirmavit, ſed poſtmodùm dictus Joannes nondum ſatur eidem Univerſitati diſpendia afferendi, eamque vexandi ulterioribus litibus adverſus Sententiam hujuſmodi coram uno ex Auditoribus Cauſarum Curiæ Palatii Apoſtolici Generalis Auditoris appellationem interpoſuit, qui in hac Cauſa Judicium proferre nequivit, eo quia à plena Signatura noſtra Juſtitiæ hæc Cauſa Congregationi Venerabilium Fratrum noſtrorum ejuſdem Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium ſub bono regimine Communitatum, & Univerſitatum Status noſtri Eccleſiaſtici Auctoritate Apoſtolica deputatorum remiſſa fuit, coram qua deductis hinc indè in Facto, & in Jure rationibus, ab ea die 23. Auguſti anni 1732. emanavit Reſcriptum pro approbatione, & confirmatione ſupradicti Capituli XIX., & quod idem Joannes acquieſceret, ſed adverſus hoc Reſcriptum habito per eum recurſu ad Auditorem noſtrum ſub prætextu gravaminis, ejus inſtantiæ minimè admiſſæ, ſed rejectæ fuerunt, ideoque dictus Joannes tandem obſervantiæ, & executioni ſæpedictæ Sententiæ ſe conformavit; Nunc autem iidem Exponentes Statuta hujuſmodi quo firmiùs ſubſiſtant, & ſerventur exactiùs Apoſtolicæ confirmationis noſtræ patrocinio communiri ſummoperè deſiderent. Nos ſpecialem ipſis Exponentibus gratiam facere volentes, & eorum ſingulares Perſonas à quibuſvis Excommunicationis, Suſpenſionis, & Inter-

[illegible]erdicti, [illegible] Ecclesiasticis Sen[illegible] [illegible]aluris, & Pœnis à jure, vel ab homine quavis [illegible]casione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium dumtaxàt consequen., harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humillimè porrectis inclinati, omnia, & singula Statuta præinserta, Auctoritate Apostolica, tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adiicimus, ac omnes, & singulos Juris, & Facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Decernentes easdem præsentes Literas, ac Statuta præinserta semper firma, valida, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissimè suffragari, & ab eis respectivè inviolabilitèr observari: Sicquè, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, si secùs super his à quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenùs opus sit, dictæ Civitatis, necnon Universitatis, & Artis præfatarum, aliisque quibusvis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus, Privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxàt specialiter, & expresè derogamus, cæterisque contra-

nti[illegible] [illegible] transumptis, seu exemplis,
[illegible]ressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & [illegible]gillo Personæ in Ecclesiastica Dignitate constiutæ mu[illegible]itis, eadem prorsùs fides in Judicio, & extrà adhibea[illegible]tur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XII. Octobris MDCCXXXIII. Pontificatus nostri anno quarto.

Pro D. Cardinali Oliverio.

C. Archiepiscopus Emissenus.

41